



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 13 del 19/03/2019

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI BESOZZO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 10,00 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>03</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI BESOZZO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. Infatti, come chiarito dall'ARAN nell'Orientamento Applicativo RAL 670 del 05/06/2011, la stipula di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, diversamente dalla convenzione ex 30 del D.Lgs. n.267/2000, non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale dipendente.

Richiamato il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 04 del 16/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione della dotazione organica dell'Ente.

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

Chiarito che il citato art.14 del CCNL del 22.1.2004, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l'ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente pertanto l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Premesso che, con Nota Prot. 880 del 12/03/2019, con cui veniva richiesto al Comune di Besozzo, parere per la sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'art 14 del CCNL – Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004 per l'utilizzo, per il periodo aprile - luglio 2019, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Sig. Roberto Permunion, inquadrato in categoria giuridica C, posizione economica C.5, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, assegnato all'Area Affari Generali - Servizio Demografico.

Premesso che il Comune di Besozzo (VA), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2019, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, ha ritenuto di dovere riscontrare positivamente la predetta istanza di utilizzo parziale temporaneo del dipendente interessato, comunicando il nulla osta

preventivo all'autorizzazione del suddetto dipendente a prestare servizio straordinario di lavoro presso questo Comune.

Richiamato l'orientamento della magistratura contabile secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale faccia ricorso all'istituto dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, questa particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti in materia di lavoro flessibile ex art. 28, comma 9, D.L. 31 maggio 2010 n.78 e ss.mm.ii. La spesa sostenuta pro quota dall'Ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso dovrà comunque essere computata nella spesa per il personale ai sensi dell' articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 303 del 18.11.2014). Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale - come quella prevista dal citato art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 - che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti già in servizio (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Autonomie n.23 del 20.05.2016).

Richiamato il disposto delle "Linee guida per il rendiconto della gestione 2014", (Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione Corte Conti n. 13/2015/SEZAUT/INPR), nella parte in cui viene chiarito che l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 resta escluso dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Preso atto che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo per complessive 18 ore settimanali presso questo Ente secondo le condizioni riportate nell'allegato testo di convenzione.

Richiamata, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la corrispondenza intercorsa tra i due Enti al fine di definire i principali aspetti operativi per l'utilizzazione del predetto dipendente presso questo Comune per diciotto ore settimanali ai sensi dell' art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.

Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra i due Comuni interessati al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004.

Ritenuto meritevole di approvazione lo schema della convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, composto da n.7 articoli, il cui testo viene allegato, sub, lett. "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Visto lo schema del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 06/03/2019.

Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria.

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di approvare - ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 - lo schema di convenzione per l'utilizzazione in scavalco condiviso per diciotto ore settimanali presso questo Ente del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del vicino Comune di Besozzo, Sig. Roberto Permunian con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat C, Posizione Economica C.5.
2. Di approvare lo schema della convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, composto da n.7 articoli, il cui testo viene allegato, sub, lett. "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il rapporto convenzionale avrà una durata di quattro mesi, con decorrenza il 01 aprile 2019 e termine il 31 luglio 2019.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Galliate Lombardo la convenzione, oggetto di approvazione col presente provvedimento.
4. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto deliberativo al Comune di Besozzo (VA), datore di lavoro del dipendente comunale interessato.

Con successiva, separata ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA) DEL DIPENDENTE, CAT-C, POSIZIONE ECONOMICA C.5, DEL COMUNE DI BESOZZO (VA).

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **UNO** del mese di **APRILE**, presso la Residenza Municipale del Comune di Besozzo (VA), sita in Via Mazzini n. 4.

TRA

Il **COMUNE DI BESOZZO (VA)**, C.F:....., legalmente rappresentato dal, Sig., in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

E

Il **COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA)**, C.F:....., legalmente rappresentato dal, Sig., in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del*

lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

Premesso che con Nota Prot. n. 880 del 12/03/2019 il Comune di Galliate Lombardo (VA) ha richiesto, ai sensi della disposizione contrattuale di cui sopra, di poter utilizzare presso il proprio Ufficio Demografico, per un periodo di quattro mesi con decorrenza dal 01.04.2019 e sino al 31 luglio 2019 e per 18 (diciotto) ore settimanali, il Sig. Roberto Permunion, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Besozzo (VA), inquadrato in categoria C, posizione economica C.5, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo.

Premesso che il Comune di Besozzo (VA), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2019, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, ha ritenuto di dovere riscontrare positivamente la predetta istanza di utilizzo parziale temporaneo del dipendente interessato, comunicando il nulla osta preventivo all'autorizzazione del suddetto dipendente a prestare servizio straordinario di lavoro presso questo Comune.

Chiarito che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura come “*scavalco condiviso*” e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli Enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto.

Preso atto che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo per diciotto ore settimanali presso il Comune di Galliate Lombardo.

Richiamata la corrispondenza intercorsa tra i due Enti al fine di definire i principali aspetti operativi per l'utilizzazione del predetto dipendente presso il Comune di Galliate Lombardo ai sensi dell'14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.

Preso atto che l'adozione della presente deliberazione, pur avendo ad oggetto la stipula di una convenzione, sia da ritenere di competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio a mente dell'articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, perché disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della più volte citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune; infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta

l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due istituzioni si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale (Cfr., ex multis, ARAN - Orientamento Applicativo RAL 670 del 05.06.2011).

Tutto ciò premesso e considerato, ritenendo le suddette premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di Besozzo (VA) e di Galliate Lombardo (VA) stipulano la presente convenzione allo scopo di disciplinare l'assegnazione temporanea parziale presso il primo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, del Sig. Roberto Permunian, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Besozzo con profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C, Posizione Economica C.5. L'assegnazione temporanea parziale di personale, oggetto della presente convenzione, viene concordata in n.18 (diciotto) ore settimanali, nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica, ed è finalizzata allo svolgimento da parte del Comune di Galliate Lombardo (VA) delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente interessato farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità rispettivamente rivestite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni Comunali.

ART. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di 4 (quattro) mesi con decorrenza dal 01.04.2019 e termine il 31.07.2019; cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine finale fissato, senza l'obbligo di preavviso.

La presente convenzione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo, ha comunque carattere precario nel senso che potrà essere sciolta in qualunque momento, prima della scadenza del termine finale di durata concordato, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo. Il recesso di uno dei Comuni va notificato mediante pec all' altro Comune convenzionato con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di adozione

della relativa Deliberazione, salvo diverso accordo tra i Sindaci. La risoluzione del rapporto convenzionale, rispettato il termine di preavviso di cui sopra, avrà decorrenza dalla data stabilita nella Deliberazione di recesso.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO ED ORARIO DI SERVIZIO

Per effetto della presente convenzione, il Sig. Roberto Permunion presterà servizio presso il Comune di Galliate Lombardo (VA) per n.18 (diciotto) ore settimanali, mentre per le restanti 18 (diciotto) ore settimanali presterà servizio presso il Comune di appartenenza.

Le Amministrazioni Comunali, parti della presente convenzione, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente interessato. Ciò posto, il Comune di Galliate Lombardo si riserva di assegnare al Sig. Roberto Permunion, con apposito Decreto Sindacale, la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa/Finanziaria, in conformità alla disciplina prevista dai vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie nonché ai criteri definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sarà compito delle due Amministrazioni determinare, di comune accordo, le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART. 4 – RAPPORTI ORGANIZZATIVI

La titolarità del rapporto di lavoro è mantenuta in capo al Comune di Besozzo. Al Comune di Besozzo (VA), Ente di appartenenza del dipendente interessato, compete, pertanto, la gestione del relativo rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento economico che al trattamento giuridico dello stesso. Sotto quest'ultimo profilo, a titolo meramente esemplificativo, spetta al Comune di Besozzo l'adozione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico dell'unità lavorativa utilizzata, quali autorizzazioni di ferie, permessi, congedi ecc., dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale del Comune di Galliate Lombardo ed avendo sempre cura di salvaguardare le finalità della gestione del rapporto che si intendono conseguire con la presente convenzione.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Besozzo (VA), anche nel caso in

cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Galliate Lombardo (VA). In tale ultima evenienza, resta comunque fermo l'obbligo del Comune di Besozzo di comunicare lo stato di malattia al Comune utilizzatore.

ART. 5 – RAPPORTO FINANZIARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati ai principi dell'equa ripartizione.

Per tutta la durata della convenzione, la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro del dipendente utilizzato resta in capo al Comune di Besozzo.

Il Comune di Besozzo corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di riferimento della convenzione. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali, proporzionati al monte ore di lavoro (diciotto ore settimanali) assegnato all'Ente utilizzatore, fatta eccezione come viene chiarito infra per le eventuali retribuzioni di posizione e di risultato, saranno rimborsati da quest'ultimo a favore del Comune di Besozzo in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, previa comunicazione di puntuale piano di riparto degli oneri.

Nella ipotesi in cui il Comune di Galliate Lombardo conferisca al Sig. Roberto Permunian l'incarico di Posizione Organizzativa di una propria Area funzionale, resta inteso che il relativo importo, determinato autonomamente dal predetto Ente nei limiti di legge e riproporzionato in base al tempo di lavoro (18/36mi) dell'assegnazione, graverà direttamente ed unicamente sul relativo bilancio. L'importo annuale della retribuzione di posizione, come sopra quantificato, si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'Ente di appartenenza che subirà un riproporzionamento in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa, pari appunto a sei ore settimanali.

Da quanto sopra esposto, deve pertanto risultare chiaro che, diversamente da quanto stabilito per il trattamento economico contrattualmente dovuto, le spese derivanti da indennità di posizione e conseguentemente quella eventuale da indennità di risultato verranno invece imputate direttamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto autonomamente l'attribuzione e la quantificazione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici.

Resta inteso, per regola generale, che ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti deve intendersi a carico, nel rispetto dei limiti e forme di legge, soltanto dell'Ente a favore del quale le prestazioni lavorative sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, quelle contenute nei Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Besozzo,.....

Per il Comune di Besozzo,

Dott. Riccardo Del Torchio

Per il Comune di Galliate Lombardo,

Angelo Bertagna

Il Dipendente interessato per accettazione

Roberto Permunionian

.....



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI BESOZZO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 19 marzo 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria

F.to Angelo Bertagna

Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19/03/2019

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI BESOZZO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 19/03/2019 all'Albo Pretorio online di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 19/03/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Monica Maria Forno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
